



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 68

In data 31/07/2023

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 15, COMMA 1, REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Bornancin Sergio	Presidente del Consiglio	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Assente
Nardini Elisa	Consigliere	Assente
Zuppichin Elena	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Biasin Nicolino	Consigliere	Presente
Cecchetto Marco	Consigliere	Presente
Bottacin Silvia	Consigliere	Presente
Colusso Vio Selena	Consigliere	Presente
Marson Dario	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Ziroldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Cuccurullo Giosue'	Consigliere	Presente
Bisioli Thomas	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Sergio Bornancin, nella sua qualità Presidente del Consiglio pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 15, COMMA 1, REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con Deliberazione C.C. n. 7/26.1.2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'uso del demanio marittimo;

Rilevato che ad oggi i titoli interessati da proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, devono ritenersi validi fino al 31.12.2023 atteso che:

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha dichiarato illegittime le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033 per contrasto con il diritto eurounitario, statuendo che le concessioni interessate da proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 continuano ad essere efficaci sino al 31.12.2023 e che dopo tale data cesseranno di produrre effetti;
- la legge n. 118 del 5.8.2022 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" ha sostanzialmente recepito i principi enucleati dall'Adunanza Plenaria;
- con successivo D.L. 198/2022, come modificato e convertito con Legge 14/2023, è stata prorogata la validità delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 fino al 31.12.2024 e, in caso di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, sino al 31.12.2022;
- il Consiglio di Stato con Sentenza n. 2192 del 01.03.2023 ha statuito che: "*Non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato*";
- da ultimo con Sentenza C-348/22 del 20.04.2023 la Corte UE ha ribadito, *inter alia*, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali, nonché l'obbligo anche per i Comuni di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie;

Dato atto dell'incertezza normativa generale vigente in materia di concessioni demaniali marittime e in attesa di interventi legislativi ad oggi non pervenuti, la Giunta comunale aveva provveduto -ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo- con Deliberazione n. 79/30.03.2023 alla individuazione di solo quattro compendi/lotti relativi alle aree non concessionate e/o il cui titolo concessorio era di imminente scadenza;

Rilevato, tuttavia, che:

- l'art. 49 del Trattato di funzionamento dell'unione Europea (libertà di stabilimento nell'Unione Europea) e l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento;
- dette norme impongono l'obbligo di mettere a gara i servizi pubblici con garanzia di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: l'interesse transfrontaliero certo e la scarsità della risorsa naturale;
- la Sentenza CGUE 14.07.2016, Promoimpresa e Melis c. Italia, C-458/14 e C-67/15, ha affermato due principi fondamentali:
 - o ove sussistano i requisiti della scarsità della risorsa o dell'interesse transfrontaliero certo, il diritto europeo osta ad una norma interna recante la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative;
 - o la scarsità delle risorse naturali e l'interesse transfrontaliero certo sono valutati dall'amministrazione concedente in relazione alla singola concessione, spettando poi al giudice nazionale il sindacato su tale apprezzamento;
- le Sentenze nn. 17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno affermato che in ordine al rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative:

- o l'intero territorio nazionale si caratterizza per il requisito dell'interesse transfrontaliero certo atteso che:
 - i) la natura unitaria del patrimonio costiero italiano, “il quale per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica è certamente oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri”;
 - ii) “l'attrattiva economica è aumentata dall'ampia possibilità di ricorrere alla sub-concessione. A tal proposito, l'articolo 45-bis cod. nav. consente al concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione (o di attività secondarie nell'ambito della concessione stessa)”;
 - o l'intero territorio nazionale si caratterizza per la scarsità del bene, che deve essere considerata “in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della quantità del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato”.
- la Sentenza 20.04.2023 C-348/22 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che:
- o “l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo, per gli stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti”;
 - o “l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 (in ordine all'obbligo di messa in gara delle concessioni relative a risorse naturali scarse) deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo”;
 - o “l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione;

Rilevato che con riferimento alla località di Bibione dall'istruttoria del Servizio Demanio risulta quanto segue:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE (mq)
Aree attualmente concesionate (escluse le concessioni stagionali) comprendenti anche aree che non ricadono nel PPA	1.237.782,56
Aree concessionabili ricadenti nel PPA*	932.240,71
Aree verdi attrezzate concessionabili ricadenti in PPA*	45.655,04
Totale aree concessionabili ricadenti in PPA	977.895,75
Aree concesionate ricadenti in PPA (escluse le concessioni stagionali)**	704.294,66
Aree da concessionare per stabilimento balneare	
Ex Daelmar (stagionale)	42.002,00
Ante CIF (stagionale)	8.800,00
Ex VTI (libera)	25.931,64
Totale aree da concessionare per stabilimento balneare (libere o occupate in forza di titolo stagionale)	76.733,64
Percentuale aree da assegnare in concessione per stabilimento balneare rispetto alle aree concessionabili PPA	7,80%
Percentuale aree da assegnare in concessione per stabilimento balneare rispetto al totale delle aree attualmente concesionate	6,20%

(*) Dati riferiti al 2018, anno di redazione del P.P.A., forniti dallo studio incaricato Proteco di San Donà di Piave; non tengono conto dei successivi e continui fenomeni naturali di erosione e ripascimento che interessano, rispettivamente, i tratti di arenile del Lido dei Pini (a est) e di Bibione Pineda (a ovest) né tengono conto delle rimodulazioni sopravvenute e/o in corso di definizione.

(**) Dato approssimativo basato sul dato del 2018, anno di redazione del P.P.A., integrato con dati relativi a concessioni rilasciate negli anni successivi.

Precisato che tra le aree ad oggi concessionabili, di fatto, sono solo tre (Ex VTI, Ex Daelmar e Ante CIF) quelle che possono essere oggetto di un compendio/lotto autonomo da adibire a stabilimento balneare, in quanto le rimanenti risultano di ridotte dimensioni ovvero site tra una concessione e l'altra ovvero posizionate esclusivamente nella fascia a servizi del PPA senza autonoma possibilità di soggiorno all'ombra;

Rilevato, pertanto, che con riferimento alla località di Bibione pare non essere dubitabile che vi sia una effettiva scarsità della risorsa naturale, rappresentando le aree concessionabili per stabilimento balneare solo il 7,8% del totale delle aree concessionabili risultanti dal PPA e che tale percentuale, se si considerassero anche le aree concessionabili ricadenti nel Piano degli Interventi, sarebbe addirittura minore (6,2%);

Ritenuto, quindi, che si debba procedere tramite procedure selettive alla assegnazione di tutte le aree il cui titolo concessorio è in scadenza il 31.12.2023, nonché delle aree oggi occupate in forza di concessioni stagionali e quelle non concesionate, tenuto conto che non dare avvio alle procedure selettive potrebbe comportare gravi conseguenze per la località di Bibione, essendovi il serio rischio che la spiaggia la prossima stagione non sia allestita con tutte le conseguenti ricadute negative per l'economia della località e di tutti coloro che ivi operano;

Rilevato che in data 30.06.2023 sono pervenute n. 6 istanze da parte di operatori economici finalizzate a chiedere l'assegnazione di aree demaniali per cui non erano stati ancora individuati i compendi/lotti;

Dato atto che le predette istanze sono pervenute nei termini previsti dall'articolo 15, comma 1, del Regolamento per l'uso del demanio marittimo che prevede che: *“L'istanza proveniente da un operatore economico, tra cui anche il concessionario uscente, finalizzata a chiedere l'assegnazione di un'area demaniale marittima già concessionata, può essere presentata non prima dei 15 mesi antecedenti la scadenza della concessione in essere e fino a 6 mesi prima la scadenza medesima, salvo che il Comune sia in procinto o abbia già provveduto a pubblicare un bando per detta area. In queste ultime ipotesi la domanda sarà dichiarata irricevibile”*;

Rilevato che l'art. 15, comma 2, del citato Regolamento prevede che: *“L'istanza può essere presentata per l'assegnazione dei comparti/lotti come individuati dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Regolamento; la richiesta di assegnazione di comparti/lotti differenti da quelli indicati dalla Giunta potrà essere ammessa solo previa valutazione positiva della Giunta Comunale;*

Dato atto che dopo il termine di cui al citato articolo 15, comma 1, è pervenuta un'altra istanza da parte di un operatore economici per l'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime;

Visto il vigente Regolamento per l'uso del demanio marittimo, nonché l'art. 37 del Cod. Nav. che consente di avviare procedure ad evidenza pubblica su istanza di parte, si ritiene di modificare l'articolo 15, comma 1, del Regolamento per l'uso del demanio marittimo come segue:

*“L'istanza proveniente da un operatore economico, tra cui anche il concessionario uscente, finalizzata a chiedere l'assegnazione di un'area demaniale marittima già concessionata, può essere presentata non prima dei 15 mesi antecedenti la scadenza della concessione in essere e fino a **3 mesi prima** la scadenza medesima **salvo diverso termine indicato dalla Giunta comunale** e salvo che il Comune abbia già provveduto a pubblicare un bando per detta area. In queste ultime ipotesi la domanda sarà dichiarata irricevibile”*;

Ritenuto per effetto della predetta modifica di dichiarare ricevibili le istanze di assegnazione di concessioni demaniali marittime pervenute dopo il 30.06.2023;

Visti:

- il “Codice della Navigazione” approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.;
- il “Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione” approvato con D.P.R. 15 febbraio

- 1952 n. 328;
- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
 - la legge regionale n. 33/2002 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*”;
 - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il Piano Particolareggiato dell’Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell’Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n.57 del 04.08.2008 e sua variante approvata con deliberazione C.C. n.45 del 29.06.2021, divenuta efficace dal 22.07.2021;

Considerata l’opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento in ragione della necessità di dare quanto prima avvio alle procedure selettive per l’assegnazione delle aree demaniali marittime per le ragioni innanzi esposte;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del dirigente del Settore uso ed assetto del territorio e alla regolarità contabile dalla dirigente del Settore economico finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 27.07.2023;

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo, Fantin e Zirollo) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri comunali votanti e n. 15 presenti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di:

1. modificare l’art. 15 comma 1, del Regolamento per l’uso del demanio marittimo come segue:
“L’istanza proveniente da un operatore economico, tra cui anche il concessionario uscente, finalizzata a chiedere l’assegnazione di un’area demaniale marittima già concessionata, può essere presentata non prima dei 15 mesi antecedenti la scadenza della concessione in essere e fino a 3 mesi prima la scadenza medesima salvo diverso termine indicato dalla Giunta comunale e salvo che il Comune abbia già provveduto a pubblicare un bando per detta area. In queste ultime ipotesi la domanda sarà dichiarata irricevibile”;
2. per l’effetto della modifica di dichiarare ricevibili le istanze degli operatori economici finalizzate all’assegnazione in concessione dei aree demaniali pervenute dopo il 30.06.2023;
3. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

4. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del Settore del Settore economico finanziario, che si fanno propri;
5. di incaricare l'ufficio competente alla pubblicazione Regolamento per l'uso del demanio marittimo con il testo modificato in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs 33/2013, nell'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del d.lgs 267/2022 e sul sito internet del Comune.

con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo, Fantin e Ziroldo) espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri comunali votanti e n. 15 presenti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Demanio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA ARTICOLO 15, COMMA 1, REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/07/2023

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Demanio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA ARTICOLO 15, COMMA 1, REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
26/07/2023

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 31/07/2023 n. 68 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Sergio Bornancin

Il Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 15/08/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 04/08/2023

L'impiegato di Segreteria

Cristina Ganis

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 04/08/2023

L'impiegato di Segreteria

Cristina Ganis

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 04/08/2023

L'impiegato di Segreteria

Cristina Ganis

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Cristina Ganis

CODICE FISCALE: TINIT-GNSCST96B59L483F

DATA FIRMA: 04/08/2023 13:48:54

IMPRONTA: 35323234346135336633643338643661356138373436346263356430653066633064323034636631